



**DELIBERA N. 189/25/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE  
ESSEDISTRIBUZIONI PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 22 LUGLIO 1999, N. 261, IN COMBINATO DISPOSTO CON  
L'ART. 3 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 388/24/CONS**

**(CONT. N. 5/25/DSP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* e, in particolare:

- l’art. 5, comma 1, secondo cui *«[l]’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico»*;
- l’art. 21, comma 4, secondo cui *«[c]hiunque espleti servizi rientranti nell’ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro»*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri precedentemente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS del 30 maggio 2022;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (di seguito “Direttiva”);

VISTA la delibera n. 388/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (di seguito denominato “Regolamento”) e, in particolare:

- l’art. 3, comma 1, dell’Allegato A, secondo cui «*[è] soggetta al rilascio di una licenza individuale l’offerta al pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo*»;
- l’art. 3, comma 2, dell’Allegato A, secondo cui «*[i]l rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1*»;

VISTO l'atto di contestazione della Direzione servizi postali n. 5/25/DSP, del 7 marzo 2025, notificato in pari data all'operatore Essedistribuzioni di Saffo Alessandro (nel seguito "Essedistribuzioni" o "l'Operatore");

CONSIDERATO che Essedistribuzioni non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha comunicato l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In sede di gestione di una segnalazione di presunte irregolarità trasmessa da altro operatore di servizi postali pervenuta il 14/10/2024, per il tramite del Segretariato Generale – Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo, in data 15 gennaio 2025 si svolgeva un'attività ispettiva con il supporto della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Beni e Servizi nei confronti di Essedistribuzioni, volta a verificare il rispetto di quanto previsto in materia di titoli abilitativi e di carta dei servizi.

All'esito delle suindicate operazioni di verifica ispettive, come documentato nella relazione prot. Agcom n. 31537 del 06/02/2025 trasmessa dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo è emerso che Essedistribuzioni effettivamente svolge attività di fornitore di servizi postali, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento titoli abilitativi*, a servizio dell'utenza:

- a) senza essere in possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Ministro delle Imprese e del Made in *Italy* (autorizzazione generale e/o licenza individuale) necessario per l'offerta al pubblico di servizi postali;
- b) senza avere adottato la Carta dei servizi postali.

Ritenuto, quindi, che la condotta in questione rappresenta una violazione degli obblighi di carattere generale a cui sono tenuti i soggetti che svolgono attività di fornitore di servizi postali, con atto di contestazione n. 5/25/DSP, del 7 marzo 2025, notificato in pari data, è stata contestata all'Operatore la violazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in combinato disposto con l'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, integrando una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

### **2. Posizione difensiva dell'operatore Essedistribuzioni**

L'Operatore non ha presentato difese e non ha partecipato al procedimento.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Le disposizioni vigenti prescrivono che l'operatore postale ha l'obbligo di acquisire preventivamente i prescritti titoli abilitativi (autorizzazione generale e/o licenza individuale),

atteso che la disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze degli utenti e del mercato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di attività imprenditoriale.

L'offerta di servizi postali in assenza di adeguato titolo abilitativo si pone, pertanto, in violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, a mente del quale «[l'] offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico», con l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento titoli abilitativi, laddove è prescritto che «[è] soggetta al rilascio di una licenza individuale l'offerta a pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall'art. 3 del decreto legislativo» e che «il rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1».

Al riguardo, la violazione della normativa di settore consistente nello svolgimento di attività postale in assenza del prescritto titolo abilitativo va qualificata come assorbente rispetto alle violazioni inerenti alla mancata adozione della Carta dei servizi postali (prescritta dalla delibera n. 413/14/CONS), secondo il principio che porta a escludere il concorso quando la realizzazione di una violazione comporta, necessariamente, la realizzazione di un'altra minore, che rimane assorbita dalla prima.

L'operatore Essedistribuzioni, non presentando alcuna memoria difensiva a seguito della notifica dell'atto di contestazione n. 5/25/DSP, non ha, di fatto, allegato alcun argomento e/o elemento idonei a infirmare il quadro probatorio emergente dalla istruttoria, così da ritenersi non confutate nel merito le contestazioni mosse da questa Autorità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 nei confronti di Essedistribuzioni;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ma che la parte non ha comunicato di essersi avvalsa di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione in euro 40.000,00 (quarantamila/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981, e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS:

#### **A. Gravità della violazione**

Relativamente alla gravità della condotta, essa può ritenersi complessivamente di media gravità, per quanto di seguito considerato:

- sotto il profilo della rilevanza oggettiva, la mancata acquisizione dei prescritti titoli abilitativi per la fornitura di servizi postali evidenzia il mancato rispetto delle regole stabilite dalla normativa vigente;
- quanto al danno arrecato, se è vero che potenzialmente la condotta determina la violazione delle norme che disciplinano l'accesso all'attività di operatore postale, è altresì nondimeno vero che la condotta non risulta aver prodotto danni significativi, almeno per l'utenza finale, dalla quale non sono mai pervenute segnalazioni di disservizi;
- in merito al profilo del vantaggio indebito, le norme vigenti non richiedono soltanto l'assolvimento dell'onere formale della titolarità dell'abilitazione, ma si sostanziano anche in obblighi rilevanti e significativi, come quelli in materia di rispetto, tutela e garanzia dell'utenza, posti a presidio delle esigenze essenziali di un servizio, quale quello postale, definito dal Legislatore di preminente interesse pubblico, o quelli a tutela dei lavoratori del comparto, nonché quelli relativi all'assolvimento degli oneri di contribuzione alle attività dell'Autorità e del Ministero;
- quanto alla estensione territoriale, la condotta non si traduce in offerte commercializzate direttamente ad un pubblico nazionale, bensì attraverso la spedizione di pacchi avvalendosi di vari spedizionieri, ovvero di quelli maggiormente convenienti;
- infine, in merito alla durata della condotta illecita la medesima integra un arco temporale ascrivibile ad una gravità di media entità avendo l'Impresa iniziato le attività nel 2022 (data di registrazione del dominio [essedistribuzioni.it](http://essedistribuzioni.it) del sito web utilizzato per svolgere l'attività di operatore postale).

## **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Sotto questo profilo, la condotta svolta dall'agente può considerarsi non collaborativa. L'operatore nell'ambito del presente procedimento sanzionatorio non ha, infatti, intrapreso alcuna iniziativa volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata.

## **C. Personalità dell'agente**

Essedistribuzioni, tutt'ora iscritto al Registro delle imprese come "*piccolo imprenditore*" (sezione speciale), risulta formalmente dotato di un unico addetto al servizio e, pertanto, non rappresenta una struttura imprenditoriale di primario rilievo con capacità organizzativa e di ruolo significativa sul mercato di riferimento. Inoltre, pur non essendo stato mai sanzionato finora, da risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Beni e Servizi, il soggetto economico in questione non ha presentato, nelle ultime quattro annualità, la dichiarazione IVA. Fra l'altro, risulta da parte dell'Agenzia delle Entrate un provvedimento di chiusura, d'ufficio, della partita IVA datato 3 dicembre 2019.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'Operatore queste, pur non essendo quantificabili, si considerano modeste. Essedistribuzioni, infatti, è una impresa individuale con un unico addetto e, pertanto, non è tenuta alla pubblicazione del bilancio d'esercizio. In ragione di tale peculiarità, ma soprattutto del fatto che la medesima non presenta da alcuni anni la dichiarazione IVA, non è possibile quantificare tale elemento.

Siffatta situazione, nel suo complesso, si ritiene sia tale da giustificare congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

#### **ACCERTA**

Che l'impresa Essedistribuzioni di Saffo Alessandro (C.F. SFFLSN77P28F839G), con sede legale in Napoli alla Via Caio Duilio, 80, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha violato le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in combinato disposto con l'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi* di cui alla delibera n. 388/24/CONS ed è, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

#### **ORDINA**

Alla predetta impresa Essedistribuzioni di Saffo Alessandro di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria, la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

#### **DIFFIDA**

L'impresa Essedistribuzioni di Saffo Alessandro, ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 dal persistere nella condotta sanzionata e a uniformarsi alla normativa vigente entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

#### **INGIUNGE**

Alla impresa Essedistribuzioni di Saffo Alessandro di versare alla Tesoreria dello Stato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella

causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con delibera n. 189/25/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato.

L’operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall’Allegato 1, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”, in calce al *Regolamento*. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell’Autorità.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 189/25/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella